Relazione quantificazione oneri, proposta di legge n. 1016 del 23/01/2024 "*Modifica L.R. 7 luglio 2020 n. 14 (Misure regionali in favore degli adolescenti)*".

1) Sezione descrittiva

Ambito di intervento:

La Pdl in esame reca modifiche agli artt. 1, 2, 3, 4 della L.R. 7 Luglio 2020 n.14 "Misure regionali in favore degli adolescenti" in ragione dei cambiamenti significativi intervenuti nel triennio successivo all'approvazione della Legge in oggetto, caratterizzati da eventi socio-economici e sanitari di rilievo, quali la pandemia da COVID-19, l'invasione russa in Ucraina e l'incremento esponenziale dei casi di femminicidio. Sostanzialmente, detta proposta, rispetto alla Legge regionale vigente introduce il concetto di Alleanze Educative, formate da istituzioni scolastiche e universitarie, organizzazioni religiose, enti del terzo settore, associazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali, ordini professionali e tutti gli enti e soggetti, pubblici o privati la cui attività è destinata a promuovere la crescita delle nuove generazioni, presenti nel territorio comunale, che vogliano aderirvi.
È prevista, inoltre, in caso di inerzia da parte dei Comuni, la possibilità, per i soggetti innanzi richiamati, di poter costituire l'Alleanza Educativa in modo autonomo dandone informazione al proprio comune, sempre al fine di realizzare attività volte al benessere delle giovani generazioni.

Effetti sul saldo di bilancio:

Articoli		Nuova o maggiore spesa		Minore spesa		Nuova o maggiore entrata		Minore entrata		Neutralità	
Art. 4		**X**									

Settore principale d'intervento e tipologia di beneficiari/destinatari:

- **Settore principale**: benessere minori
- **Effetti su settori contigui:** Sì [ ] No [X]
- **Tipologia dei beneficiari**:

Destinatari esterni all'Amministrazione (spuntare sì se i destinatari del provvedimento sono es: imprese, famiglie, persone fisiche ecc.): Sì [X] No [ ]

Operatori economici *(profit e no profit):*

Cittadini:

Tutti i cittadini pugliesi

Altre amministrazioni ed enti pubblici

Sì [x] No [ ]

Destinatari interni all'Amministrazione

Sì [ ] No [X]

- **Definizione dell'ambito territoriale:**

Tutto il territorio regionale

- **Tipologia di strumenti/interventi previsti:**

Articoli	Descrizione intervento
Art. 4	1. L'art. 11 della L.R. 7 luglio 2020 n. 14 è sostituito dal seguente: "Art. 11 – Funzioni dei comuni" 1. I comuni costituiscono le Alleanze Educative, formate da istituzioni scolastiche e universitarie, organizzazioni religiose, enti del terzo settore, associazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali, ordini professionali e tutti gli enti e soggetti, pubblici o privati la cui attività è destinata a promuovere la crescita delle nuove generazioni, presenti nel territorio comunale che vogliano aderirvi. 2. In caso di inerzia da parte dei comuni, i soggetti di cui al comma 1 possono costituire l'Alleanza Educativa in modo autonomo dandone informazione al proprio comune. 3. Nel rispetto delle proprie funzioni e competenze, in forma singola o associata, in coerenza con la programmazione regionale e con la presente legge, i Comuni e le Alleanze Educative: a. Realizzano iniziative, progetti ed eventi che, a partire dall'ascolto degli adolescenti del territorio, rispondano alle esigenze e ai bisogni dei ragazzi; b. favoriscono la creazione di luoghi di incontro e centri di aggregazione polifunzionale destinati agli adolescenti per la realizzazione di espressioni di solidarietà, di condivisione, di arte e di cultura; c. favoriscono il dialogo tra i giovani, gli scambi culturali e ogni forma di comunicazione e confronto, anche attraverso forum, iniziative di informazione, consultazione e creazione di gruppi di scopo anche informali; d. favoriscono la nascita o, se già esistenti, lo sviluppo e la crescita di consulte adolescenziali comunali e attribuiscono a queste una funzione consultiva anche a favore degli stessi Enti Locali; e. garantiscono la partecipazione di rappresentanti degli adolescenti alla costruzione dei piani di zona, dei piani di trasporto e mobilità, sportivi, e della programmazione di tutte le attività comunali che abbiano come destinatari anche gli adolescenti; f. garantiscono scambi culturali e mutuo aiuto tra gli adolescenti locali e gli immigrati eventualmente presenti sul territorio, anche al fine di favorire l'accoglienza e l'integrazione degli stessi; g. favoriscono l'interazione e lo scambio tra i giovani e le realtà imprenditoriali locali al fine di promuovere occasioni di comunicazione tra giovani ed esperti;

	h. di concerto con le Camere di Commercio, i Comuni capoluogo e le relative Alleanze Educative promuovono e organizzano iniziative di proworking propedeutiche all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, attività di orientamento, di informazione e di costruzione di confronto con le imprese; i. favoriscono la creazione di laboratori in cui genitori e adolescenti condividono la realizzazione di iniziative di formazione, solidarietà, sport, arte, musica, teatro e cultura. j. propongono alla Regione la realizzazione ed il finanziamento di progetti che perseguono gli obiettivi elencati nel presente articolo e nell'art. 2 della presente legge." 4. Con deliberazione di Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 15, sono assegnate ai comuni richiedenti le risorse regionali destinate alla realizzazione delle attività di cui al presente articolo.

Quantificazione degli oneri (metodologie utilizzate)

- **Stima dell'onere finanziario e metodologia di valutazione:**

Ai fini della stima degli oneri finanziari derivanti dalla presente PDL, si evidenzia che, sebbene la stessa richiami grosso modo i medesi interventi previsti dalla L.R. 14/2020, tuttavia il capitolo del Bilancio regionale, denominato "Contributi regionali per la Legge sull'adolescenza attiva", risulta privo di capienza. Pertanto, occorre rifinanziarlo col medesimo importo già previsto di euro 210.000,00.

Orbene, considerato che gli interventi previsti dalla L.R. 14/2020 non subirebbero particolari variazioni a seguito dell'approvazione della presente proposta, fatta eccezione per l'integrazione nel novellato art. 11 con le lett. i) e j) e con il comma 4, si suggerisce di predisporre un ulteriore stanziamento pari ad € 800.000,00 oltre a quello già previsto di € 210.000,00.

Di conseguenza, la presente proposta andrebbe integrata con la previsione della norma finanziaria con copertura complessiva di *euro 1.010.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 con iscrizione sul capitolo denominato "Contributi regionali per la Legge sull'adolescenza attiva" nell'ambito della Missione 06 – "Politiche giovanili, Sport e Tempo libero" - Programma 02 – "Giovani".*

Si suggerisce, al fine di esplicitare la natura di tetto massimo di spesa e non di onere valutato, di inserire la locuzione "nei limiti dello stanziamento di bilancio" nel testo delle lett. i) e j) del comma 3 dell'art. 4.

Pertanto, relativamente all'importo di € 210.000,00 si ritiene che lo stesso vada a rifinanziare gli interventi già previsti dalla L.R. 14/2020.

Mentre, per la realizzazione degli interventi previsti dal novellato art. 11 si ipotizzano delle spese per ciascuna Alleanza educativa come di seguito specificate:

- Progetti ed eventi rivolti ai ragazzi: almeno n. 6 per anno al costo di € 1.000,00 per ciascun progetto/evento= € 6.000,00
- Luoghi d'incontro/centri di aggregazione: € 1.000€ mensili x 12 mesi= € 12.000,00
- Mediatori per favorire dialogo tra giovani: ai sensi dell'art. 8 del D.M. 151/2003 considerando un costo base di € 40,00 oltre spese forfettarie nella misura del 21% e iva nella misura del 22%, abbiamo un costo complessivo di € 60,00 circa per ciascun incontro. Ipotizzando 4 incontri mensili (1 ogni settimana), avremo 48 incontri circa

annuali che moltiplicati per € 60,00 comporteranno una spesa complessiva, arrotondata per eccesso, di € 3.000,00 circa

- Progetti di scambio culturale tra giovani: € 5.000,00 circa
- Progetti di interazione e scambio tra giovani e imprenditori: € 5.000,00
- Iniziative di pro-working (attività di orientamento, di informazione e di costruzione di confronto con le imprese): considerando 100 ore a 50€/ora = € 5.000,00
- Laboratori di condivisione giovani e genitori per la realizzazione di iniziative di formazione, solidarietà, sport, arte, musica, teatro e cultura: considerando 200 ore per 50,00€/ora= € 10.000,00

Per un totale complessivo annuo di € 46.000,00 per ciascuna Alleanza educativa.

Ipotizzando di riconoscere ai Comuni un finanziamento nella misura massima del 50% delle spese come innanzi specificate, e suddividendo l'importo di euro 800.000,00 per € 23.000,00 (50% di € 46.000,00), si riuscirebbero a finanziare circa 35 Comuni.

- **Effetti finanziari su altre pubbliche amministrazioni:**

Sì [X] No [ ]

Comuni

. **Fonti informative utilizzate*:***

www.regione.puglia.it

www.bussolanormativa.consiglio.puglia.it

- **Analisi della natura dell'onere**

	Natura dell'onere[1]				**Durata della spesa[2]**		
Articoli PdL	Maggiore spesa corrente	Maggiore spesa in conto capitale[3]	Minore entrata corrente	Minore entrata in conto capitale	*Una tantum*	Permanente entro il triennio[4]	Permanente oltre il triennio[5]
Art. 4	**X**					**X**	

[1] Potrebbe essere rilevante prevedere tra le tipologie di onere anche "Mutui e prestiti" e "Partite di giro".

[2] Per entrate e spese "ricorrenti" indicare nella sezione coperture finanziarie l'onere per ciascun anno del bilancio pluriennale e l'onere a regime se continuativo.

[3] Per le spese in conto capitale relative alla realizzazione di opere distinzione tra progettazione e realizzazione.

[4] Ovvero spesa continuativa o ricorrente entro il triennio.

[5] Ovvero spesa continuativa o ricorrente oltre il triennio.

- **Tabella di riepilogo oneri finanziari:**

Articoli PdL	**T+1**	**T+2**	**T+3**	**T+4**
Norma finanziaria	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	

- **Valutazione effetti diretti e indiretti:**

2) Copertura finanziaria[6]

- **Copertura finanziaria**:

[x] Utilizzo degli **accantonamenti iscritti nei fondi speciali** destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che sì prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie.

Importo

[ ] **Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa** previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa *(specificare i parametri utilizzati).*

Importo

Parametri

[ ] **Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa**.

Importo

[6] L'individuazione delle modalità di copertura finanziaria nel caso in cui lo schema di provvedimento preveda maggiore spesa o minore entrata (questo viene indicato nella sezione descrittiva), si affianca all'espressa indicazione di capitoli, missioni, programmi e titoli interessati con riferimento ad ogni disposizione (articolo, comma) che comporta un onere finanziario. I capitoli, missioni, programmi e titoli interessati dovrebbero essere già indicati, ma senza il riferimento alla singola disposizione, nello "*Schema di Referto ex art. 34 L.R. 28/2011, art. 3 e 4 del Regolamento approvato con DGR 2484/2010*". Inoltre sia nel caso di accantonamenti di fondo speciale e soprattutto nel caso di riduzione di altre spese si dovrebbe indicare con precisione cosa si riduce (se non altro per verificare la qualità della spesa soppressa e quella introdotta). Si dovrebbe dire per il fondo che si riduce quello di parte corrente (o di investimento) e indicare l'ammontare residuo. Per la riduzione di spesa si dovrebbe indicare con precisione la norma che si modifica e il relativo stanziamento di bilancio.

☐ Modificazioni legislative che comportino **nuove o maggiori entrate**.

Importo

- **Durata dell'onere:**
  - oneri a carico esclusivamente dell'esercizio in corso; ☐
  - oneri previsti anche a carico degli esercizi futuri; X
  - rinvio ai successivi bilanci in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa;
  - presenza della "clausola di neutralità finanziaria": ☐
    - motivazione dell'assenza di oneri aggiuntivi:

GIUSEPPE
MUSICCO
07.10.2024
09:53:55
GMT+01:00